



Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Gorizia Ufficio Territoriale di Monfalcone
Allegato n. A all'atto n. 622
Registrato il 26 OTT. 2020

STATUTO

Art. 1 Costituzione

1. È costituita secondo le disposizioni della Legge 11 agosto 1991, n. 266 l'associazione denominata GRUPPO AMBIENTE OdV, associazione non riconosciuta, avente sede in Ronchi dei Legionari, via Bugatto 1.

Art. 2 Scopo, finalità e attività

1. L'associazione ha lo scopo dell'assistenza zoofila riconducibile alla seguente attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/17 comma 1 lettera e): "interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281"; lettera i): organizzazione e gestione di attività ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
2. L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha durata illimitata e non ha fini di lucro; l'attività avviene prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 3 Soci

1. Sono soci dell'associazione i fondatori e le persone che ne fanno richiesta. I soci si suddividono in volontari e sostenitori.
2. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto e il regolamento interno dell'associazione. Ogni nuovo socio diventa socio sostenitore e, successivamente, entro 6 mesi l'Assemblea dei soci valuta se convertirlo ufficialmente in socio volontario oppure no.
3. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:

- mancato rinnovo della tessera annuale;
- comportamento non compatibile con gli scopi dell'associazione.

Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Art. 4 Diritti e obblighi dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee; a votare direttamente o per delega; ad essere eletti alle cariche associative; a svolgere l'attività come preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione; ad esaminare e chiedere copia, previa richiesta al Consiglio Direttivo, dei libri associativi (libro soci, libro dei volontari, libro delle delibere dell'Assemblea Soci, libri contabili, libro delle delibere del Consiglio Direttivo, libro delle delibere di eventuali organi di

controllo) per presa visione diretta presso la sede dell'Associazione e attraverso il canale di posta elettronica per ogni nuova comunicazione.

2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto; a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea; a prestare l'attività preventivamente concordata.
3. Tutte le prestazioni degli aderenti sono fornite in modo personale, volontario e gratuito. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Dlgs. 3 luglio 2017 n. 117.
4. L'attività del volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
5. L'associazione deve assicurare i volontari, anche minorenni, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 5
Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea;
- il presidente;
- il consiglio direttivo;
- l'organo di controllo (anche monocratico) al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 6
Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione.
2. Il Presidente dell'Assemblea e il Segretario dell'Assemblea possono essere nominati fra tutti i soci ad ogni convocazione.
3. Essa si riunisce in via ordinaria una volta all'anno e, in via straordinaria, quando se ne ravvisa la necessità.
4. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (avviso affisso all'albo sociale e per via telematica attraverso strumenti quali email, sms, WhatsApp).
5. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 4, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
6. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci.



presenti, in proprio o per delega. Per presenza si intende anche in forma telematica attraverso i diversi strumenti a disposizione per meeting e videoconferenze.

7. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.
8. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti per alzata di mano.
9. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio di esercizio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
 - procede alla nomina del Revisore legale dei conti al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017;
 - definisce gli indirizzi generali dell'attività associativa;
 - approva il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo.

Art. 7
Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da 7 membri: presidente, vice presidente, segretario, tesoriere e 3 consiglieri. In caso di due soci congiunti nominati nel Consiglio Direttivo uno dei due dovrà necessariamente ricoprire la carica di consigliere.

La votazione in Assemblea per il rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo prevede che:

- si possano esprimere fino a 7 preferenze fra i candidati iscritti in lista per determinare i 7 soci che faranno parte del nuovo Consiglio Direttivo;
- in caso di parità di preferenze si andrà immediatamente al ballottaggio per determinare i 7 membri;
- definiti i 7 membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea esprime in seconda votazione la scelta di Presidente e Vice Presidente.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 6 mesi.

3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (avviso affisso all'albo sociale e per via telematica attraverso strumenti quali email, sms, WhatsApp).

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 20 giorni dalla convocazione.

5. In prima convocazione il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

6. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- nominare il segretario ed il tesoriere;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo e consuntivo annuali;



- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività ed autorizzandone la spesa.
- 7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 8. Un membro del Consiglio Direttivo può venir meno per le seguenti cause:
 - assenza delle riunioni per tre volte senza giustificato motivo.Per la nomina del nuovo componente del Consiglio, l'Assemblea si riunirà entro 30 giorni per votarlo.

Art. 8
Presidente

1. Il presidente del Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci a maggioranza dei propri componenti tra i 7 membri più votati del Consiglio stesso.
2. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
3. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica entro 30 giorni.
4. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente.
5. Il presidente cessa dalla carica per scadenza del mandato o per dimissioni scritte.

Art. 9
Vice presidente

Code
Se

1. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione da parte del presidente, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente.

Art. 10
Segretario

1. Il segretario coadiuva il presidente ed ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro soci;
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, di cui ciascun socio ha diritto a prenderne visione.

Art. 11
Tesoriere

1. Il tesoriere ha i seguenti compiti:
 - predisponde gli schemi dei progetti di bilancio preventivo e consuntivo che sottopone al Consiglio Direttivo;
 - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità nonché alla conservazione della documentazione relativa;
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 12
Organo di controllo

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico.

Art. 13
Cariche associative

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di 2 anni e possono essere riconfermate fino a un massimo di 2 mandati consecutivi.
2. Le sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del mandato medesimo.
3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 14
Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguitamento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative e contributi dei soci;
 - contributi dei privati;
 - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
 - donazioni e lasciti testamentari.
3. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
4. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del tesoriere.

Art. 15
Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso e di perdita della qualità di socio.

Art. 16
Bilancio

1. L'Associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Art. 17
Avanzi di gestione

1. L'associazione ha il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

*Coda
S.*

Art. 18
Scioglimento

1. L'associazione si estingue con delibera dell'assemblea con il voto favorevole della maggioranza qualificata.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'associazione i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre associazioni di volontariato od operanti in identico od analogo settore. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 19
Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Esenzione dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis della tabella-allegata al DPR: 642/72.

